



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Ai Servizi Fitosanitari
Regionali
LORO SEDI

A Consorzio Servizi
Legno Sughero
Foro Bonaparte, 12
20121 Milano
info@conlegno.eu

Oggetto: Nota tecnica per l'applicazione delle misure di emergenza per il COVID-19 nel settore fitosanitario.

Come noto, in ragione della persistente situazione di emergenza sanitaria COVID-19, è stato adottato il DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sull'intero territorio nazionale.

Tale decreto all'articolo 1, comma 6, dispone che le pubbliche amministrazioni, assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Questa previsione deve essere correlata al disposto di cui al n. 3) dello stesso art. 1 del DPCM, che valorizza la necessità di ordinario espletamento delle attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, dell'aggravarsi della situazione epidemiologica e delle normative sopravvenute sulle attività delle pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuno fornire i seguenti indirizzi operativi, in tema di gestione dell'emergenza da COVID-19, concordati nel Comitato Fitosanitario Nazionale, per l'espletamento delle attività di difesa fitosanitaria.

Il Comitato Fitosanitario Nazionale ha sottolineato le difficoltà derivanti dal garantire la tutela della salute e sicurezza del personale del Servizio Fitosanitario Nazionale e al tempo stesso assicurare la necessaria continuità delle attività di servizio indifferibili in applicazione della normativa fitosanitaria di settore ed in particolare dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, nonché consentire agli operatori professionali la prosecuzione delle proprie attività produttive.

Nonostante ciò, il Comitato ha confermato l'impegno del Servizio Fitosanitario Nazionale ad assicurare le attività essenziali al supporto del sistema produttivo agricolo nazionale e della filiera agroalimentare.

A questo riguardo si ritiene necessario che codesti Servizi limitino il più possibile il contatto con il pubblico attuando adeguate soluzioni di triage esterno agli uffici per i contatti con il pubblico e lo scambio fisico dei documenti non digitalizzabili. La positività al COVID-19 di un elemento del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Servizio fitosanitario provocherebbe la messa in quarantena di tutti i colleghi che hanno avuto contatti con esso, nonché la necessità di sanificare i locali degli uffici, con ripercussioni negative per l'intera operatività del Servizio.

Per quanto attiene al rilascio dei nulla osta sementieri, previsti in diverse copie cartacee, si ritiene necessario sostituire tale modalità con una trasmissione elettronica via PEC, tramite la quale l'interessato può produrre le eventuali copie.

Le misure adottate dal DPCM soprarichiamato sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, garantendo tuttavia lo svolgimento delle attività. Codesti Servizi sono chiamati, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a svolgere le attività indifferibili.

La modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività.

Inoltre, fermo restando che tutto il personale del Servizio fitosanitario nazionale deve osservare le misure di prevenzione e contenimento adottate nei DPCM di gestione dell'emergenza e nelle Circolari e Direttive del Ministero della Salute, si raccomanda, per l'espletamento delle attività di servizio esterne, l'organizzazione del personale in squadre separate, verificando che non entrino in contatto tra loro e quindi siano facilmente interscambiabili.

Il Comitato fitosanitario nazionale, inoltre, al fine di garantire una corretta applicazione delle competenze istituzionali, che richiedono attività il cui svolgimento è all'esterno dell'Ufficio, ha ritenuto necessario distinguere le attività differibili da quelle che per loro natura sono da considerarsi non differibili.

a) Attività da ritenersi differibili poiché intervengono su una situazione di rischio fitosanitario limitato.

Si ritiene che tutte le attività di competenza del Servizio fitosanitario nazionale, che la normativa vigente prescrive da effettuarsi nell'anno solare senza un collegamento a specifici eventi o fasi fenologiche delle colture, quali ad esempio i controlli generali presso gli operatori professionali e i relativi centri aziendali, i controlli presso gli operatori che svolgono attività di produzione, riparazione e commercio di imballaggi in legno e applicano il marchio ISPM 15 IPPC/FAO, le attività di verifica connesse alla registrazione nel RUOP e le attività di monitoraggio legate al Piano Nazionale di indagine del Territorio Nazionale 2020, possano considerarsi differibili e sono da posticiparsi in un diverso momento dell'anno, allo scadere della emergenza sanitaria in questione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Rientrano tra le attività differibili i controlli fitosanitari presso i punti di controllo frontalieri per le merci di cui all'allegato XI, parte B, del reg. (UE) 2019/2072, previsti nella misura dell'1% sulle partite in importazione su base annuale, in quanto possono essere effettuate in un diverso momento dell'anno, allo scadere della emergenza sanitaria in questione.

b) Attività che non possono essere differite per motivi di rischio fitosanitario elevato e che possono determinare un forte impatto economico

Fra le attività indifferibili si individuano le seguenti

1. Controlli fitosanitari presso i punti di controllo frontalieri.

Si ritiene necessario dare immediata applicazione al Reg. 1756/2004 relativo alla riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci in importazione, presenti nell'allegato XI, parte A, del reg. (UE) 2019/2072.

Per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci presenti nell'allegato XI, parte A, del citato reg. (UE) 2019/2072, diversi dai precedenti, permane l'obbligo di effettuare i controlli fitosanitari su tutte le partite in importazione. Si evidenzia che i Servizi fitosanitari organizzano i previsti controlli documentali tramite modalità di lavoro agile.

2. **Attuazione delle misure di emergenza definite dalla normativa fitosanitaria europea e nazionale.**

Anche in questo caso le attività propedeutiche devono essere svolte in tramite modalità di lavoro agile.

3. Certificazione in export presso le strutture degli operatori professionali.

Ove possibile, deve essere data applicazione all'articolo 88 del reg.(UE) 2017/625, acquisendo ogni elemento utile ai fini della certificazione, comprese le informazioni e i dati derivanti dall'autocontrollo del operatore professionale, tramite modalità di lavoro agile. In ogni caso l'Operatore professionale dovrà dimostrare, per i prodotti trasformati e confezionati, con apposita documentazione del Paese Terzo di destinazione, la necessità del certificato fitosanitario. In caso contrario la certificazione non verrà rilasciata.

4. Altri controlli fitosanitari sul territorio o presso gli operatori professionali legati a specifici eventi o fasi fenologiche delle colture.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Nell'espletamento delle attività sopraindicate, si ritiene necessario tenere in debita considerazione i seguenti elementi di precauzione senza i quali è messa in dubbio la possibilità di effettuazione delle ispezioni:

- Il Servizio Fitosanitario chiede agli Enti gestori dei posti di controllo frontaliери, alle società di gestione dei magazzini doganali nonché agli operatori professionali oggetto dei sopralluoghi ed ispezioni fitosanitarie, quale condizione per l'espletamento delle funzioni del personale ispettivo, adeguate condizioni di sicurezza ed in particolare:
 - L'applicazione di tutte le misure indicate nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti e la messa in opera di accorgimenti tali da consentire l'attività di controllo in ambienti aperti e non in locali chiusi.
 - Il divieto di accesso, nelle strutture frequentate dagli ispettori fitosanitari addetti ai controlli, di persone che mostrano sintomi riconducibili all'infezione da coronavirus;
 - Garantire una adeguata istruzione del personale coinvolto affinché mantenga sempre con gli ispettori fitosanitari addetti ai controlli una distanza minima di almeno un metro e disponga dei necessari dispositivi di protezione individuale;
 - Garantire la disinfezione di strumenti, superfici, altri materiali con cui potrebbero venire a contatto gli ispettori fitosanitari addetti ai controlli.
- Organizzare le richieste in modo da concentrare gli interventi di controllo e facilitare il lavoro degli ispettori fitosanitari affinché sia svolto nel più breve tempo possibile.
- Evitare ogni contatto con il pubblico predisponendo adeguate soluzioni di digitalizzazione dei documenti o procedure di protezione laddove si verifichi scambio fisico dei documenti non digitalizzabili.
- Assumere e garantire ogni protocollo di sicurezza anti-contagio e l'adozione di strumenti di protezione individuale nell'ambito delle attività dei controlli fitosanitari fuori sede (guanti, mascherine, tute e occhiali).

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO CENTRALE**

Bruno Caio Faraglia

Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del
D.lgs. n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V